



Regolamento per le procedure di selezione dei Ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato previsti dall'art. 24 comma 3 lett. b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

(emanato con D.R. n. 215 del 6/07/2011, modificato con D.R. n. 178 del 12/06/2013 e successivamente modificato con D.R. Prot. n. 16017 dell'1/10/2018)

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per la scelta dei ricercatori, con i quali l'Università degli Studi di Camerino (UNICAM) intende stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale e non rinnovabili, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Sulla base della programmazione triennale di Ateneo e della disponibilità finanziaria, delle proposte delle Scuole di Ateneo e delle delibere del Consiglio di amministrazione, UNICAM avvia le procedure di selezione per candidati a posizioni di contratto a tempo determinato. Le proposte delle Scuole devono esplicitamente indicare la copertura finanziaria del contratto, nonché la copertura finanziaria da destinare all'eventuale inquadramento nei ruoli al termine del contratto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e della normativa nazionale (Legge 30 dicembre 2010 n. 240), le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti a tali ricercatori a tempo determinato.

Articolo 3 – Destinatari e requisiti di ammissione

Le procedure sono riservate ai candidati, possessori del dottorato di ricerca, che abbiano usufruito dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera A) della Legge n. 240/2010 ovvero che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51 comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.

UNICAM, anche in relazione al perseguimento dell'internazionalizzazione quale proprio obiettivo strategico, richiede l'impegno dei ricercatori a tempo determinato a tenere lezioni e seminari in lingua inglese nelle sedi UNICAM e in quelle con cui l'Ateneo stipula accordi.

Articolo 4 – Procedura di selezione e Commissione

Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, indice la procedura selettiva. Nel bando devono essere indicati:

- la Scuola che ha deliberato l'attivazione del posto;
- il settore concorsuale e il profilo da individuare tramite l'indicazione di uno specifico settore scientifico-disciplinare;
- il titolo del progetto, su cui verrà condotta la ricerca;
- i requisiti di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. 240/2010 e dall'art. 3 del presente regolamento;

- il numero massimo delle pubblicazioni da presentare, comunque non inferiore a dodici;
- la lingua inglese richiesta per lo svolgimento del seminario;
- la copertura finanziaria del posto da bandire;
- il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione richiesta.

L'avviso del bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Esami e Concorsi - per un periodo di almeno 30 giorni.

Il bando, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, verrà pubblicato sul sito Internet dell'Università degli Studi di Camerino all'indirizzo www.unicam.it e sui siti del M.I.U.R. all'indirizzo <http://bandi.miur.it> e dell'Unione Europea all'indirizzo <http://ec.europa.eu/euraxess>.

Al termine per la presentazione delle domande, si potrà procedere alla nomina della Commissione giudicatrice.

La Commissione di valutazione dei candidati è costituita da tre membri, individuati dalla Scuola con delibera, ed è nominata con decreto del Rettore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web di Ateneo.

Della Commissione possono far parte sia professori ordinari, sia professori associati, sia ricercatori di ruolo, purché facenti parte del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare relativo al posto bandito, di cui almeno due esterni. Possono far parte della Commissione anche docenti e ricercatori di Università straniere. I commissari stranieri devono possedere titolo equivalente. I componenti della Commissione, nella prima riunione, oltre a nominare il Presidente e il Segretario verbalizzante, devono sottoscrivere una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto dei principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.

La Commissione stabilirà i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

1) valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico (individuale e collegiale) sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri previsti dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 e dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;

2) qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la Commissione svolgerà una valutazione preliminare, sempre con motivato giudizio analitico (individuale e collegiale) sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri previsti dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 e dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, volta ad identificare una "short list" dei candidati comparativamente più meritevoli, ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la cui consistenza numerica non potrà essere né inferiore a sei né superiore al 20%. I candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica, qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

La Commissione è tenuta ad applicare di norma i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori sulla valutazione del merito sul piano qualitativo e quantitativo. Tale valutazione pone l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato e non solo sul numero delle pubblicazioni e considera in modo opportuno le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e l'attività di sensibilizzazione del pubblico. Le interruzioni di carriera, finalizzate a condurre altre esperienze presso enti pubblici o privati, o le variazioni nell'ordine cronologico del curriculum sono considerate come un contributo allo sviluppo professionale dei ricercatori in un percorso multidimensionale. Eventuali esperienze di mobilità, o il cambiamento di disciplina o settore, sono considerati contributi preziosi.

In merito alla produzione scientifica la Commissione esprime, per ogni candidato, nel giudizio collegiale, il grado di creatività ed autonomia (come previsto da Human Resources Strategy for Researchers).

Definito l'elenco della "short list", oppure, nel caso non fosse necessaria la "short list", dopo l'esame dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, la Commissione stabilisce la data della discussione pubblica ai fini della valutazione finale dei candidati ammessi, che sarà loro comunicata.

Per la verifica della conoscenza della lingua inglese i candidati dovranno svolgere pubblicamente di fronte alla Commissione giudicatrice un breve seminario in lingua inglese su un argomento inerente i propri titoli e la propria produzione scientifica e liberamente scelto dal candidato.

Contestualmente i candidati discutono con la Commissione i titoli e le pubblicazioni.

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi riservando il 20% del punteggio complessivo al seminario, unicamente in relazione all'accertamento di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, e l'80% ai titoli e ai prodotti

della ricerca presentati dai candidati e conclude i lavori nel termine massimo di 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa.

Trascorso il termine stabilito, il Rettore può concedere, per una sola volta, una proroga stabilendo un nuovo termine congruo, o avviare, con provvedimento motivato, le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo.

Articolo 5 – Verifica della regolarità degli atti e chiamata dei ricercatori a tempo determinato

Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto, di cui è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale. La Scuola competente, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata tenendo conto della valutazione della Commissione e delle esigenze didattiche e di ricerca della Scuola. La proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 6 – Modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti

I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, cercando di perfezionarsi ed ampliare le proprie conoscenze e competenze. L'attività di ricerca è oggetto di verifica dei risultati, secondo i criteri stabiliti dall'ANVUR. La durata dei contratti è triennale e non sono rinnovabili. Il regime di impegno è solo a tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato, non è inferiore a 350 ore, di cui almeno 100 di didattica frontale.

Articolo 7 – Incompatibilità ed ulteriori disposizioni

La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o start up universitari, secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno obbligatoriamente previsto dall'art. 24 comma 4 della Legge n. 240/2010, per i contratti a tempo determinato disciplinati dal presente regolamento. Fatto salvo il rispetto degli obblighi contrattuali e istituzionali, i ricercatori a tempo determinato possono svolgere liberamente lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione, e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.

Articolo 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.